



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
GB/fp

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali.

Facendo seguito alle indicazioni fornite con Lettera circolare n. 6035 del 24.10.2017, si comunica che con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 è stato convertito in Legge con modifiche il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 relativo alla sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nei confronti delle persone fisiche che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) e nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni sopra indicati.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Con l'art. 2 comma 3-bis della Legge di conversione la sospensione è stata subordinata, per tutti i Comuni interessati e non solo per il Comune di Livorno (come originariamente previsto dal Decreto-Legge n. 148/2017), alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del DPR n. 445/2000, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.



Pertanto, ai fini PRA, per la sospensione dei termini di versamento dell'IPT, dovrà essere allegata copia di tale dichiarazione trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

I soggetti che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 3-bis (dichiarazione di inagibilità) usufruiscono della sospensione dei termini, relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino al 5 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della Legge di conversione). Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Si ricorda che ove i soggetti interessati richiedano la trascrizione di formalità PRA senza il contestuale versamento dell'IPT, tali formalità con IPT "sospesa" dovranno essere gestite unicamente presso gli Uffici periferici ACI, con "forzatura importi" (e quindi con squadratura IPT fra calcolato e dichiarato). Si comunica inoltre che, allo scopo di non creare alcun disagio all'utenza, le formalità STA potranno essere gestite - nel periodo di "sospensione" - mediante le c.d. Procedure di Emergenza (PrenotaMotorizzazione e Copernico). In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere, comunque, alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

L'IPT "sospesa" non versata al momento della presentazione della formalità PRA dovrà essere versata dagli interessati entro il 16 ottobre 2018.

Resta inteso che, ove la parte interessata non intenda avvalersi della c.d. "sospensione IPT", potrà sempre presentare la relativa formalità PRA con contestuale versamento dell'imposta. In tale ipotesi, se la formalità PRA viene presentata entro il 16 ottobre 2018 e il termine di 60 giorni per la presentazione è scaduto ma è comunque ricompreso entro il periodo di sospensione (9 settembre 2017 – 30 settembre 2018) non si applicheranno sanzioni o interessi. In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

Gli Uffici periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che la residenza/sede operativa delle persone fisiche e la sede legale/operativa delle persone giuridiche (effettuando ove possibile visura su Telemaco) sia effettivamente in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione.

Si precisa, inoltre, che, qualora un'Impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione, ma la sede legale in un altro Comune appartenente ad una Provincia diversa da quella di Livorno, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità



Automobile Club d'Italia

dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici periferici ACI.

La Legge di conversione conferma, altresì, che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi